

Pubblicato il 17/02/2017

N. 00404/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02146/2016 REG.RIC.

 logo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2146 del 2016, proposto da:
Servizi Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Milan C.F.
MLNMRA67C14L219O, con domicilio eletto presso il Tar
Lombardia in Milano, via Corridoni, 39;

contro

Azienda Socio Sanitaria Territoriale - Asst Valle Olona, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Vincenzo Avolio C.F. VLAVCN42M12A662S, con
domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Gian Galeazzo,
16;

nei confronti di

Servizi Ospedalieri Spa, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Di Giacomo
C.F. DGCGTN58M05H703E, Enza Maria Accarino C.F.

CCRNMR66R49D390H, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Annarita Barillari in Milano, via Simone D'Orsenigo, 6;

per l'annullamento

previa sospensione

- della deliberazione 26.07.2016 n. 749 con cui il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate, ha definitivamente aggiudicato al RTI costituendo tra le imprese Servizi Ospedalieri S.p.a - New Cleaning Group S.r.l. l'appalto per il servizio di lavanolo occorrente all'Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate e all'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco;
 - della comunicazione 26.07.2016 prot. 1.6.3/131 con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato alla odierna ricorrente l'avvenuta aggiudicazione dell'appalto;
 - della deliberazione 03.09.2015 n. 556 con cui il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate ha nominato la Commissione giudicatrice delegata a valutare le offerte tecniche delle imprese concorrenti;
 - dei verbali riassuntivi delle operazioni di gara;
 - di tutti gli altri atti presupposti, preordinati, conseguenti o comunque connessi del procedimento;
- nonché, per la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Servizi Ospedalieri Spa e di Azienda Socio-Sanitaria Territoriale - Asst Valle Olona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2017 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Servizi Italia Spa impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e ne chiede l'annullamento.

Contestualmente chiede la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato dalla stazione appaltante con la controinteressata, con domanda di subentro nella gestione del rapporto contrattuale.

Con ordinanza n. 1397/2016, depositata in data 28 ottobre 2016, il Tribunale respinge la domanda cautelare presentata dalla ricorrente.

Le parti producono memorie e documenti.

All'udienza del 26 gennaio 2017, la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che: a) con bando del 15 aprile 2015, l'Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate indiceva, per sé e per l'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, una gara per l'affidamento del servizio di lavanolo, appartenente alla categoria 27 dell'Allegato II B del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; b) la disciplina della gara, svolta con procedura aperta mediante la piattaforma Sintel, prevedeva l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il metodo del confronto

a coppie, come definito dal combinato disposto degli allegati P e G del D.P.R. n. 207/2010; c) la lex specialis prevedeva l'assegnazione di un massimo di 50 punti per l'offerta economica ed un massimo di 50 punti per l'offerta tecnica con fissazione di una soglia di sbarramento pari a 30/50 rispetto ai profili tecnici; d) nelle more dello svolgimento della gara, con deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. X / 44882 de110.12. 2015, veniva costituita, dal 1° gennaio 2016, la nuova Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona (ASST della Valle Olona), mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio" e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate"; e) all'esito delle operazioni di attribuzione del punteggio relativo agli elementi tecnico qualitativi delle offerte presentate, la soglia di sbarramento veniva superata da due concorrenti: 1) RTI tra Servizi Ospedalieri S.p.a. (mandataria) e New Cleaning Group S.r.l. (mandante); 2) Servizi Italia S.p.A.; f) dopo l'attribuzione del punteggio economico, risultava miglior offerente il RTI Servizi Ospedalieri S.p.A. - New Cleaning S.r.l., cui la gara veniva aggiudicata in via definitiva, una volta svolta con esito favorevole la verifica di anomalia.

2) In via preliminare, il Tribunale evidenzia che, dopo il deposito dell'ordinanza cautelare, non sono stati dedotti dalle parti nuovi e rilevanti profili di fatto e di diritto, sicché le questioni poste dall'impugnazioni possono essere affrontate sinteticamente, in coerenza con la previsione dell'art. 120, comma 6, c.p.a..

Il ricorso è infondato e ciò consente di prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari di rito sollevate dalle parti resistenti.

In particolare, va osservato che:

- risulta coerente con la disciplina posta dall'art. 84 del d.l.vo 2006 n. 163 la scelta dei componenti della Commissione giudicatrice, atteso che si tratta funzionari riconducibili alla stazione appaltante, visto che non possono considerarsi componenti esterni i funzionari dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco. Invero, la procedura concorsuale è stata bandita dall'Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate, ma in qualità di capofila e per conto dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco;

- parimenti, non è condivisibile la tesi secondo la quale la stazione appaltante avrebbe violato il principio di segretezza perché, in sede di redazione dei verbali, ha reso individuabile il commissario cui riferire ciascuna valutazione nel confronto a coppie. Invero, la circostanza che siano state esplicitate le valutazioni di ciascun commissario, circostanza in sé non vietata dalla disciplina di riferimento, non ha alcuna rilevanza ai fini del rispetto, nella gara de qua, del principio di segretezza, in quanto integra un dato del tutto neutro sia rispetto alla libertà di determinazione di ciascuno dei commissari nell'assegnazione del punteggio, sia in ordine alla ipotetica conoscibilità ab externo delle valutazioni espresse, fermo restando che la ricorrente non ha neppure dedotto circostanze espressive, almeno sul piano indiziario, della violazione del canone della segretezza. Del resto, sono irrilevanti nel caso concreto i principi espressi dalla giurisprudenza richiamata dalla ricorrente che attiene alla formulazione di giudizi concernenti persone, cui afferisce una specifica disciplina, che non trova applicazione nelle procedure ad evidenza pubblica;

- non è condivisibile neppure la doglianza diretta a contestare la collegialità delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice.

Invero, dalla documentazione in atti emerge che la Commissione non ha operato nella pienezza della sua composizione solo rispetto ad attività istruttoria e non per le attività di valutazione discrezionale. In particolare, ciò è accaduto solo nel corso di alcune delle sedute dedicate alla verifica dei campioni, alla lettura delle offerte tecniche con riferimento all'elemento "noleggio e ricondizionamento biancheria piana"; più in dettaglio, anche quando il rilevamento dei prodotti campionati di biancheria piana è iniziato in composizione non collegiale, nondimeno è documentato che la valutazione dei diversi parametri, compreso quello denominato "noleggio e ricondizionamento biancheria confezionata", è avvenuta con la partecipazione di tutti i componenti. Sul punto, è pacifico in giurisprudenza che il principio secondo cui la Commissione giudicatrice, quale collegio perfetto, deve operare nel plenum dei suoi componenti, trova una deroga nei casi in cui debbano svolgersi attività meramente preparatorie o istruttorie, non implicanti scelte discrezionali, alle quali sono riconducibili le operazioni che, nel caso in esame, non sono state effettuate alla presenza della totalità dei commissari (cfr. tra le tante T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 23 luglio 2013, n. 1725; T.A.R. Piemonte, sez. I, 13 giugno 2013, n. 713).

Va, pertanto, ribadita l'infondatezza delle censure proposte.

L'insussistenza dei profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente esclude la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore stipulato dalla stazione appaltante con la controinteressata.

3) In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della lite, liquidandole in euro 8.000,00 (ottomila), oltre accessori di legge, da dividere in parti uguali tra l'amministrazione resistente e la parte controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Fabrizio Fornataro

IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO